

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 28 luglio 2005, n. 4062

Annulla T.A.R. Lazio – I Sezione, 3 giugno 2004, n. 518.

Le fattispecie elencate al comma 1 dell'art. 141 del t.u. 267/2000 costituiscono il presupposto comune per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali. La procedura della sospensione del consiglio ha lo scopo di garantire la salvaguardia dell'interesse pubblico nelle more di quella di scioglimento, ha un contenuto ampiamente discrezionale sindacabile solo sotto il profilo della illogicità e non necessita della comunicazione di avvio del procedimento.

Omissis.

Oggetto dell'appello è il rapporto che intercorre tra il I comma dell'art. 141 cit., riferito allo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali con decreto del Capo dello Stato ed il VII comma dello stesso articolo, che conferisce al prefetto, per motivi di "grave e urgente necessità", la possibilità di sospendere i Consigli comunali e provinciali, in attesa di tale decreto di scioglimento.

In particolare, si afferma, da parte resistente all'appello, che il potere di sospensione del prefetto non può trovare fondamento soltanto nelle dimissioni "ultra dimidium" dei consiglieri, non denotando, una simile evenienza, alcuna grave e urgente necessità; si sostiene, anche, che non può ammettersi, in base al dettato normativo, che il Consiglio possa essere sospeso per il semplice fatto del verificarsi di un presupposto che il comma I pone a fondamento della diversa procedura di scioglimento (cui corrisponde l'esercizio di un diverso potere e l'emanazione di un diverso atto).

Tali considerazioni, peraltro, non possono ritenersi idonee a far venir meno la legittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado.

I motivi che danno luogo allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali sono indicati al comma I dell'art. 141 del D.Lgs, n. 267/00.

Tali motivi, ai sensi del comma VII dello stesso articolo, costituiscono il presupposto, una volta iniziata la procedura di scioglimento ed in presenza di "motivi di grave e urgente necessità" per consentire al prefetto anche la "sospensione" dei consigli comunali e provinciali e la nomina di un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

Tali motivi vengono, pertanto, ad incidere, su situazioni di gravi violazioni dell'ordinamento (comma I, lett. a) o di impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi (comma I, lett. b) o di gravi violazioni relative alla mancata adozione di strumenti urbanistici o alla mancata approvazione del bilancio (comma I, lett. c) e lett. c bis).

La valutazione dei motivi di "grave e urgente necessità" posti a fondamento del decreto del prefetto assume rilievo, pertanto, con riferimento a situazioni di fatto in ordine alle quali l'ordinamento ha già espresso un giudizio di disvalore, prevedendo la procedura di scioglimento con decreto del Capo dello Stato.

Tali due procedure (quella di scioglimento e quella di sospensione) hanno, pertanto, un comune presupposto, consistente nel verificarsi di una delle fattispecie di cui al comma I dell'art. 141, ma la seconda procedura ha lo scopo specifico di garantire la salvaguardia dell'interesse pubblico nelle more dell'emanazione del decreto di scioglimento del consiglio comunale o provinciale.

I motivi che giustificano la sospensione (e che già, in parte, trovano giustificazione nei motivi di scioglimento stabiliti dalla norma stessa), non necessitano, di conseguenza, di una estesa e penetrante motivazione, avendo un contenuto di ampia discrezionalità, sindacabile soltanto per palese illogicità.

Nel caso di specie, il provvedimento prefettizio, richiama la finalità di pubblico interesse volta ad "assicurare la funzionalità dell'ente".

Tale motivazione deve, pertanto, ritenersi più che sufficiente a giustificare il decreto impugnato in quanto incide su una situazione già normativamente definita di impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi, e contiene valutazioni di merito, non sindacabili in questa sede.

Né, possono avere ingresso, in sede di appello, le ulteriori doglianze non esaminate in I grado e qui riproposte.

Omissis.

Infondata è anche la censura di mancato avvio del procedimento, in considerazione del fatto che i motivi di grave e urgente necessità che giustificano lo scioglimento devono, nel caso di specie, ritenersi "*in re ipsa*" e sono stati richiamati nel provvedimento stesso.

Priva di pregio è anche la censura di illegittimità dell'atto, per mancata indicazione del termine di durata della sospensione del consiglio, atteso che la durata massima della sospensione non può superare i 90 giorni, come espressamente previsto dal comma VII dell'art. 141 cit.

Infine, deve ritenersi infondata anche l'ultima censura, atteso che, ai sensi del I e del VII comma dell'art. 141 i provvedimenti di scioglimento o di sospensione che riguardano i consigli comunali e provinciali, possono ritenersi riferiti a tutti gli organi che ne fanno parte, ivi compresi il Sindaco e la Giunta.

Omissis.